

- 2) Secondo motivo, vertente sulla illegittimità dell'atto impugnato per violazione del giusto processo e del diritto di difesa. L'atto impugnato è basato su un rapporto dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) che ha introdotto un nuovo requisito — la presentazione di un metodo analitico pienamente convalidato — in una fase molto avanzata del procedimento di valutazione. Le ricorrenti hanno trasmesso i dati richiesti al relatore, il quale, da parte sua, li ha valutati e ha preparato una conclusione secondo la quale i dati erano sufficienti a soddisfare la questione sollevata dall'EFSA. Tuttavia, la Commissione non ha tenuto in considerazione i nuovi dati. Inoltre, alle ricorrenti non è stata data alcuna possibilità di affrontare la questione a causa dell'errata comprensione da parte della Commissione del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, relativo alla trasmissione di nuovi dati (<sup>2</sup>).
- 3) Terzo motivo, vertente sulla illegittimità dell'atto impugnato in quanto sproporzionato. Anche se fosse stato accettato che i nuovi studi non potevano essere presi in considerazione, la Commissione avrebbe potuto adottare una decisione di inclusione con misure meno restrittive, come per esempio sottoporla a dati di conferma.

- (<sup>1</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 171, pag. 2)
- (<sup>2</sup>) Regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (GU L 15, pag. 5)

### Ricorso proposto il 20 settembre 2012 — HP Health Clubs Iberia/UAMI — Shiseido (ZENSATIONS)

(Causa T-416/12)

(2012/C 355/73)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo*

#### Parti

*Ricorrente:* HP Health Clubs Iberia, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. S. Serrat Viñas)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Shiseido Company Ltd (Tokyo, Giappone)

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 6 giugno 2012, procedimento R 2212/2010-1;

- respingere l'opposizione proposta dalla Shiseido Company Ltd;
- rinviare la causa all'UAMI affinché effettui la registrazione del marchio richiesto per tutti i servizi impugnati; e
- condannare il convenuto e la controinteressata alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento e in quello precedente dinanzi all'UAMI.

#### Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio figurativo «ZENSATIONS» per servizi delle classi 35 e 44 — Domanda di marchio comunitario n. 5 778 303

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Shiseido Company Ltd

*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* marchio denominativo «ZEN» per prodotti e servizi delle classi 3, 21 e 44

*Decisione della divisione d'opposizione:* rigetto dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* accoglimento del ricorso

*Motivi dedotti:*

- violazione dell'articolo 75, seconda frase, e dell'articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009

### Ricorso proposto il 26 settembre 2012 — Kappa Filter Systems/UAMI- (THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS)

(Causa T-422/12)

(2012/C 355/74)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Parti

*Ricorrente:* Kappa Filter Systems GmbH (Steyr-Gleink, Austria) (rappresentante: avv. C. Hadeyer)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)